

**DISCIPLINA REGOLANTE CARATTERISTICHE  
FORMALI, TECNICO-DIMENSIONALI, DEI MATERIALI  
E DEI COLORI E DEI PARAMETRI DA RISPETTARE  
PER LA COLLOCAZIONE E PER IL CONTROLLO DEI  
PROGETTI DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI  
SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO  
ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO  
ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)**

**PROCEDURE, CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE**

(Approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 04.04.2019)

# **SOMMARIO**

<b>ART. 1 - CONCESSIONE - MODALITA' PER LE RICHIESTE .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 2 - ITER DELLE PRATICHE .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 3 - SCHEDE APPLICATIVE PER LA PROGETTAZIONE E L'INSTALLAZIONE DEI MANUFATTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHORS PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>3.1 - TAVOLI E SEDIE.....</b>	<b>5</b>
3.1.1 DEFINIZIONE — FINALITA'	
3.1.2 OCCUPAZIONE	
3.1.3 FORMA, MATERIALI E COLORI	
3.1.4 BANCONE ESTERNO E SGABELLI	
<b>3.2 - PEDANE, PAVIMENTAZIONI, TAPPETI E ZERBINI.....</b>	<b>6</b>
3.2.1 DEFINIZIONE	
3.2.2 DIVIETI	
3.2.3 OCCUPAZIONE	
3.2.4 INDICAZIONI PARTICOLARI	
3.2.5 SICUREZZA	
3.2.6 FORMA, MATERIALI E COLORI	
<b>3.3 - ELEMENTI DI DELIMITAZIONE.....</b>	<b>7</b>
3.3.1 DEFINIZIONE	
3.3.2 FINALITA'	
3.3.3 TIPOLOGIE PREVISTE	
3.3.4 OCCUPAZIONE	
3.3.5 DIMENSIONI	
3.3.6 PUBBLICITA'	
3.3.7 MANUTENZIONE	
3.3.8 RIMOZIONE	
3.3.9 FORMA, MATERIALI E COLORI	
3.3.10 SICUREZZA	
<b>3.4 - OMBRELLONI.....</b>	<b>9</b>
3.4.1 DEFINIZIONE	
3.4.2 OCCUPAZIONE	
3.4.3 PUBBLICITA'	
3.4.4 SICUREZZA	
3.4.5 FORMA, MATERIALI E COLORI	
<b>3.5 - TENDE A SBRACCIO .....</b>	<b>10</b>
3.5.1 DEFINIZIONE	
3.5.2 FINALITA'	
3.5.3 DIVIETI	
3.5.4 OCCUPAZIONE	
3.5.5 MODALITA' DI POSA	
3.5.6 DIMENSIONI	
3.5.7 PUBBLICITA'	
3.5.8 FORMA, MATERIALI E COLORI	
<b>3.6 - COPERTURE SU DISEGNO.....</b>	<b>11</b>
3.6.1 DEFINIZIONE	
3.6.2 DIVIETI	
3.6.3 OCCUPAZIONE	
3.6.4 DIMENSIONI	
3.6.5 INDICAZIONI PARTICOLARI	

3.6.6 SICUREZZA	
3.6.7 FORMA, MATERIALI E COLORI	
<b>3.7 - COPERTURE A DOPPIA FALDA O A FALDE MULTIPLE.....</b>	<b>12</b>
3.7.1 DEFINIZIONE	
3.7.2 DIVIETI	
3.7.3 OCCUPAZIONE	
<b>3.8 - STRUTTURE A PADIGLIONE TEMPORANEE CON POSSIBILITÀ DI CHIUSURA STAGIONALE ..</b>	<b>13</b>
3.8.1 DEFINIZIONE	
3.8.2 DIVIETI	
3.8.3 OCCUPAZIONE	
3.8.4 FORMA, MATERIALI E COLORI	
3.8.5 REQUISITI IGIENICO SANITARI	
3.8.5.1. CONFORMAZIONE E MATERIALI	
3.8.5.2 EVENTUALI ALTRI REQUISITI IGIENICO - SANITARI	
3.8.6 SICUREZZA	
3.8.7. DIMENSIONI	
<b>3.9 - IMPIANTI TECNOLOGICI.....</b>	<b>14</b>
3.9.1 ILLUMINAZIONE	
3.9.2 RISCALDAMENTO	
3.9.3 ATTREZZATURE PER SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE	

## ART. 1 - CONCESSIONE - MODALITA' PER LE RICHIESTE

1.1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare, su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, deve ottenere preventiva concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento al "Regolamento per la Disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)" vigente al momento della richiesta (di seguito denominato "Regolamento").

1.2. Ai fini del rilascio del provvedimento di concessione di cui al punto precedente, il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione deve presentare, prima dell'inizio dei termini di decorrenza dell'occupazione richiesta, formale istanza con assolvimento dell'imposta di bollo, corredata della seguente documentazione:

- a) progetto redatto da tecnico abilitato alla professione (di norma in scala 1:50), che evidenzi le caratteristiche della struttura, lo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della Disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire, ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc.;
- b) campione del tessuto dell'eventuale copertura;
- c) fotografie a colori del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
- d) nulla osta del proprietario o dell'amministratore dell'immobile (qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio), eventuale nulla osta dei frontisti interessati (qualora la struttura venga posta di fronte ad un altro esercizio commerciale);
- e) dichiarazione attestante gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio pubblico o la domanda di voltura e dell'autorizzazione sanitaria;
- f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante:
  - l'iscrizione alla Camera di Commercio,
  - l'eventuale richiesta delle autorizzazioni previste per gli edifici e/o le aree vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. ("Codice dei beni culturali e del paesaggio");
- g) asseverazione di tecnico abilitato alla professione attestante la conformità degli arredi alla vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche (solo per arredi di tipo 2 - Pedane e di tipo 8 - Strutture a padiglione temporanee).

1.3. In deroga a quanto previsto dal precedente punto 1.2, per le richieste relative a dehors corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3, 4 di cui all'articolo 1.7 del Regolamento, sarà sufficiente una planimetria (preferibilmente in scala 1:50), con indicata l'area oggetto dell'occupazione e la disposizione degli elementi di dehors, fotografie raffiguranti gli elementi che si intende utilizzare, alcune immagini (a colori ed in prospettive diverse), illustranti il palazzo, le vetrine dell'esercizio e lo spazio antistante da occupare, eventuale nulla osta dei frontisti interessati qualora la struttura venga posta di fronte ad un altro esercizio commerciale.

1.4. L'istanza è presentata, nel rispetto degli elementi previsti dai precedenti punti 1.2 e 1.3, qualora essa sia volta ad ottenere la concessione di suolo pubblico, contestualmente alla nuova autorizzazione per l'apertura di un pubblico esercizio e negli altri casi stabiliti dalle normative.

1.5. Ai sensi dell'articolo 1.6 del Regolamento *"la temporaneità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 360 giorni calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico"*.

1.6. Qualora sia richiesto il rinnovo della concessione, ove il dehors sia stato collocato nella stagione immediatamente precedente e risulti conforme alle tipologie ammesse dal presente Disciplinare, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare dell'esercizio pubblico di

somministrazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente oggetto della concessione originaria, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata ai punti 1.2. e 1.3.

1.7. Come disposto dall'art. 16 del Regolamento, nel caso il dehors non risulti conforme alle tipologie ammesse dal presente Disciplinare, i titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti possono adeguare spontaneamente le proprie strutture entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo di adeguamento, in qualunque momento, o procedere con la revoca della concessione.

1.8. Allo scadere del termine della concessione e qualora per la medesima non sia stato concesso il rinnovo, ogni singolo elemento del dehors dovrà essere prontamente rimosso dal suolo pubblico.

1.9. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di svolgere controlli sulla conformità del dehors installato, al progetto presentato, in qualsiasi momento del procedimento amministrativo per la concessione ed in qualsiasi fase della durata della stessa.

## **ART. 2 - ITER DELLE PRATICHE**

2.1. Il Responsabile di Procedimento dell'ufficio competente a ricevere l'istanza ne cura l'istruttoria secondo le modalità e i termini di cui all'art. 8 del "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche", valutandone la conformità alle norme del Regolamento e a quelle stabilite nella presente Disciplina. A tal fine può acquisire i pareri degli uffici comunali competenti.

2.2. Il Responsabile di Procedimento, fatti salvi i casi di cui all'art. 1, c. 1.6, deve acquisire il parere obbligatorio e vincolante del Comando della Polizia Municipale in merito al rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada e nel Regolamento e del III Settore in merito alla congruità di arredo urbano per tutte le tipologie di dehors, nonché per i progetti di arredo coordinati, così come definiti dall'art. 11 del Regolamento. Detti pareri dovranno essere espressi entro e non oltre giorni quindici dalla data della richiesta; entro lo stesso termine temporale dovranno essere formulati i pareri eventualmente richiesti ad altri uffici competenti ai sensi del comma 2.1 della presente Disciplina.

2.3. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. ("Codice dei beni culturali"), l'efficacia della concessione sarà subordinata al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza.

2.4. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 20 del Codice della Strada e all'art. 2 del D.M. 1444 del 02.04.1968, le zone di rilevanza storico-ambientale, nelle quali l'occupazione di carreggiata può essere autorizzata a condizione che non determini intralcio alla circolazione, coincidono, ai sensi del R.U.E. vigente, con il centro storico, classificato come "Zona territoriale omogenea A".

## **ART. 3 - SCHEDE APPLICATIVE PER LA PROGETTAZIONE E L'INSTALLAZIONE DEI MANUFATTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHORS PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE**

### **3.1 - TAVOLI E SEDIE**

#### **3.1.1 DEFINIZIONE — FINALITA'**

L'occupazione con sedie e tavoli priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione di cibi e bevande all'aperto per i pubblici esercizi dotati di idoneo titolo amministrativo e sanitario, ed è da considerarsi come l'unica soluzione ammessa per i percorsi porticati e le gallerie.

### 3.1.2 OCCUPAZIONE

Sedie e tavoli non devono fuoriuscire dallo spazio concesso per l'occupazione, il quale può essere delimitato con gli elementi di cui al successivo articolo.

L'occupazione può essere effettuata sia rasente il muro che al margine del marciapiede o in adiacenza alle colonne/pilastri se trattasi di spazio porticato. In ogni caso deve essere garantita una larghezza libera per il transito pedonale non inferiore a mt. 1,50.

In particolare, per quanto riguarda le zone a traffico limitato, sarà possibile l'occupazione dell'intero marciapiede su un lato della strada, purché sia presente e non occupato il marciapiede prospiciente sul lato opposto della stessa, al fine di garantire il transito pedonale in sicurezza.

Nel caso di occupazione su marciapiedi o slarghi esterni allo spazio porticato, al fine di garantire il collegamento tra l'area sottostante il portico e l'area esterna, sono vietate le occupazioni sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali e che contemporaneamente interessano uno o più archi del porticato e l'intera sezione del marciapiede o dello slargo.

In presenza di occupazioni con estensioni lineari superiori ai mt. 15, le stesse dovranno essere interrotte da uno spazio di almeno mt. 1,50 in corrispondenza di uno qualsiasi dei varchi interessati.

### 3.1.3 FORMA, MATERIALI E COLORI

La forma, il materiale e il colore devono essere unici per ogni pubblico esercizio.

Il pubblico esercizio titolare della concessione dovrà scegliere tra una delle seguenti tipologie, in armonia con il contesto architettonico e l'arredo urbano pubblico:

- mobili in metallo e in metallo/legno con forme tradizionali, di colore grigio micaceo e/o bianco opaco;
- mobili in materiale di pregio tipo bambù o midollino con forme, colori e toni tradizionali.

E' escluso l'utilizzo di materiale plastico ordinario.

I tavoli dovranno essere coperti da tovaglie o copritovaglie in tessuto con forme, colori e toni tradizionali, in armonia con il contesto architettonico e l'arredo urbano pubblico. La stessa prescrizione vale per eventuali cuscini complementari alle sedie che dovranno essere in armonia con tovaglie e/o copritovaglie.

### 3.1.4 BANCONE ESTERNO E SGABELLI

Per analogia di funzione rientrano in questa tipologia e ne seguono le prescrizioni anche i banchi esterni e gli sgabelli. Non rientrano nella fattispecie le panche, ma possono rientrarvi le poltroncine purché coordinate con le sedie.

## 3.2 - PEDANE, PAVIMENTAZIONI, TAPPETI E ZERBINI

### 3.2.1 DEFINIZIONE

Trattasi di materiali o manufatti, facilmente amovibili e semplicemente appoggiati al suolo, sui quali devono trovare sistemazione tavoli e sedie per la somministrazione.

Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane).

Si intendono per pavimentazioni a raso quelle realizzate con uno strato di ghiaia o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia (di norma in parchi o giardini).

Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili (pedane).

### 3.2.2 DIVIETI

La manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni è ovunque vietata.

Sono vietate di norma le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore storico, artistico o ambientale, e nei percorsi porticati e nelle gallerie, salvo in situazioni particolarmente disagiati. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione.

E' inoltre assolutamente vietato il taglio e la costipazione di radici affioranti.

### 3.2.3 OCCUPAZIONE

Le pedane, le pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono fuoriuscire dallo spazio concessionato per l'occupazione.

### 3.2.4 INDICAZIONI PARTICOLARI

La pavimentazione a raso è consentita esclusivamente sulle aree sterrate. In presenza di alberature, gli elementi costitutivi la pavimentazione dovranno essere opportunamente distanziati fra loro al fine di garantire lo scambio idrico - gassoso dell'apparato radicale.

### 3.2.5 SICUREZZA

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono:

- avere altezza minore o uguale a cm 15, salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale);
- ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche (l'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area concessionata);
- essere opportunamente delimitate.

Tappeti e zerbini, se isolati, devono essere opportunamente protetti, in modo da non costituire pericolo.

### 3.2.6 FORMA, MATERIALI E COLORI

Le pedane devono essere realizzate in legno con forme geometriche regolari, colori e toni tradizionali in armonia con il contesto architettonico e l'arredo urbano pubblico e devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro o simili).

E' obbligatorio rivestire le pedane per l'intero perimetro e l'intera altezza con lo stesso materiale, colore e tono della superficie superiore (con il divieto di utilizzare moquette). Per il rivestimento è obbligatorio l'uso di parquet, lastre di rame, ferro o acciaio trattato non lucido.

Nel centro storico le pedane devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

## 3.3 - ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Non è consentito l'uso di teloni in materiale plastico. Eventuali tende per la schermatura solare comprese all'interno dei dehors di tipo 8 (Padiglioni temporanei con possibilità di chiusura stagionale) devono essere come di seguito caratterizzati:

- a) collocazione solamente all'interno delle vetrate;
- b) a rullo, richiamando la suddivisione dei serramenti perimetrali;
- c) colori compresi nella gamma dei bianchi, ecru' e dei grigi chiari con tonalità calda.

### 3.3.1 DEFINIZIONE

Si intende elemento di delimitazione qualsiasi manufatto (comprese le fioriere), atto ad individuare gli spazi in concessione dal restante suolo pubblico o privato.

### 3.3.2 FINALITA'

Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area concessionata in modo disordinato.

### 3.3.3 TIPOLOGIE PREVISTE

Manufatti adottabili:

- fioriere;
- recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

### 3.3.4 OCCUPAZIONE

Caratteristiche:

- i manufatti non devono debordare dall'area in concessione;
- per l'occupazione avente profondità fino a mt. 1,50 può essere autorizzata la posa solo alle testate e non lungo il fronte;
- per evitare situazioni di abbandono e di degrado, anche durante il periodo di chiusura stagionale dell'esercizio, o di non utilizzo dell'occupazione, il titolare della concessione deve garantire la costante manutenzione e il decoro degli elementi posti a delimitazione dell'area.

E' vietato:

- la manomissione del suolo pubblico;
- ogni elemento di delimitazione nei percorsi porticati e nelle gallerie;
- la chiusura di tombini, botole e griglie di areazione.

La posa di vasi o di fioriere a scopo ornamentale, ossia non collocate a delimitazione di un'area, potrà essere autorizzata solo rasente al muro dello stabile, purché rimangano liberi mt. 1,50 per il transito pedonale.

### 3.3.5 DIMENSIONI

L'altezza massima delle fioriere, che dovrà essere unica per ogni pubblico esercizio, non dovrà superare gli 80 cm per i manufatti e i 150 cm comprensiva delle essenze a dimora. Per le essenze è obbligatoria la scelta di piante autoctone.

I paraventi devono avere altezza massima di 180 cm e, al fine di garantire la percezione visiva del contesto urbano, dovranno avere montanti a sezione contenuta e i pannelli dovranno essere completamente trasparenti per la parte superiore, cioè oltre la quota di 80 cm dal suolo.

Sono ammessi rampicanti su graticci esclusivamente al di fuori del centro storico, a patto che non superino le dimensioni stabilite nel punto precedente.

### 3.3.6 PUBBLICITA'

La pubblicità è consentita secondo quanto di seguito stabilito:

- le fioriere ad uso privato non devono avere scritte pubblicitarie;
- i paraventi e gli altri tipi di delimitazione possono riportare solo il nome o il logo dell'esercizio, purché di dimensione non superiore al 10% della superficie di ciascun manufatto (calcolata con le modalità previste all'art. 30.1 punto 2) del "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche").

### 3.3.7 MANUTENZIONE



I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e, comunque, mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti.

### 3.3.8 RIMOZIONE

Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte, devono essere immediatamente rimosse da parte del concessionario.

### 3.3.9 FORMA, MATERIALI E COLORI

L'elemento di delimitazione, la sua forma, materiale e colore, deve essere unico per ogni pubblico esercizio, e dovrà essere scelto tra le seguenti tipologie, in armonia con il contesto architettonico e l'arredo urbano pubblico e con le sedie ed i tavoli utilizzati per la somministrazione all'aperto:

- fioriere in legno con forme, colori e toni tradizionali;
- fioriere in metallo con forme tradizionali, di colore grigio micaceo;
- fioriere in metallo con forme tradizionali di colore bianco opaco;
- fioriere in cotto con forme, colori e toni tradizionali;
- paraventi composti da struttura rigida in vetro antisfondamento (è ammesso l'uso di policarbonato trasparente) e metallo, con forme tradizionali di colore grigio micaceo o bianco opaco.

E' escluso l'utilizzo di materiale plastico.

L'Amministrazione si riserva di adottare progetti che prevedano tipologie specifiche da utilizzare nelle differenti zone. In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.

### 3.3.10 SICUREZZA

Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

## 3.4 - OMBRELLONI

### 3.4.1 DEFINIZIONE

Struttura portante con copertura in tela con un solo punto di appoggio al suolo, di forma poligonale, quadrata o rettangolare, sotto la quale vengono collocati tavoli e sedie per la somministrazione.

### 3.4.2 OCCUPAZIONE

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area in concessione. E' vietata l'installazione di ombrelloni nei percorsi porticati e nelle gallerie.

### 3.4.3 PUBBLICITA'

E' consentita secondo quanto di seguito stabilito:

- nel centro storico sono vietate scritte pubblicitarie;
- fuori dal centro storico sono consentite scritte riportanti solo il nome o il logo dell'esercizio riportato nella parte esterna inferiore dell'ombrellone, di dimensione contenuta, salvo diverse indicazioni previste in appositi piani di zona.

### 3.4.4 SICUREZZA

Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di 230 cm dal suolo ed il telo deve avere un'altezza minima di 210 cm. Gli

ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

#### 3.4.5 FORMA, MATERIALI E COLORI

E' obbligatoria la tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno con colori e toni tradizionali o metallo colore grigio micaceo o bianco opaco, in armonia con il contesto architettonico e l'arredo urbano pubblico e con le sedie ed i tavoli utilizzati per la somministrazione all'aperto, e telo in tessuto impermeabilizzato nella gamma dei colori terrosi dall'avorio al beige, nocciola, ruggine.

E' escluso l'utilizzo di materiale plastico.

### 3.5 - TENDE A SBRACCIO

#### 3.5.1 DEFINIZIONE

Uno o più teli retraibili in tessuto o materiali simili, posti all'esterno degli esercizi pubblici, agganciati alla facciata dell'edificio e privi di punti di appoggio al suolo.

#### 3.5.2 FINALITA'

Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di sicurezza.

#### 3.5.3 DIVIETI

Le tende aggettanti sono di norma vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

#### 3.5.4 OCCUPAZIONE

L'occupazione deve realizzarsi di norma in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell'amministrazione dello stabile.

La proiezione al suolo delle tende non deve superare i limiti dell'area in concessione.

E' vietata l'installazione nei percorsi porticati e nelle gallerie.

#### 3.5.5 MODALITA' DI POSA

E' sempre necessario tener conto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi.

Nelle nuove costruzioni le tende saranno collocate negli spazi all'uopo riservati e previsti in sede di progettazione delle facciate.

Nelle costruzioni esistenti:

- ovunque sia possibile, le tende, sia aperte che chiuse, dovranno essere comprese nella luce interna di ogni singola vetrina;
- ove non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine (sporgenza max cm 25);
- tende solari sovrapposte a più luci di vetrine possono essere concesse solo a copertura di occupazioni del suolo per esercizi di somministrazione;
- laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio sono vietate installazioni che comportino manomissioni di facciata. Sono altresì vietate le manomissioni di elementi di decoro.

#### 3.5.6 DIMENSIONI

L'altezza minima dal suolo deve essere di mt 2,30. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una altezza minima dal suolo di mt 2,10.

Sporgenza massima della tenda (misurata nella sua proiezione al suolo) mt. 3,50.

### 3.5.7 PUBBLICITA'

La pubblicità è consentita nel rispetto di quanto di seguito stabilito:

- è consentito solo il nome e/o al logo dell'esercizio, da posizionarsi sulle mantovane.

### 3.5.8 FORMA, MATERIALI E COLORI

La forma tipica della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale.

Dovranno essere utilizzati materiali quali:

- tela e tessuto acrilico per il centro storico;
- anche PVC per il restante territorio.

Nel centro storico sono obbligatori colori tradizionali quali la gamma dei colori terrosi dall'avorio al beige, nocciola, ruggine. Le tende dovranno essere in tinta unita o con bande larghe di uguale dimensione. Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previo accordi con l'Amministrazione Comunale.

Sono fatte salve le prescrizioni dal Piano del Decoro Urbano, ove applicabile.

## 3.6 - COPERTURE SU DISEGNO

### 3.6.1 DEFINIZIONE

Strutture costituite da una o più tende retraibili a falda inclinata, poste all'esterno degli esercizi pubblici, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo, sotto la quale vengono collocati tavoli e sedie per la somministrazione.

### 3.6.2 DIVIETI

Sono vietati:

- le infissioni dei montanti nel suolo pubblico;
- le manomissioni degli elementi di decoro di valore storico ed artistico presenti sulle facciate;
- l'apposizione di teli laterali o frontali di chiusura.

### 3.6.3 OCCUPAZIONE

La proiezione al suolo delle tende non deve superare i limiti dell'area in concessione.

L'occupazione deve realizzarsi rasente al muro e normalmente in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell'amministrazione dello stabile; se realizzata su marciapiedi, deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve essere inferiore a mt. 1,50.

In particolare, per quanto riguarda le zone a traffico limitato, sarà possibile l'occupazione dell'intero marciapiede su un lato della strada, purché sia presente e non occupato il marciapiede prospiciente sul lato opposto della stessa, al fine di garantire il transito pedonale in sicurezza.

Valgono inoltre le prescrizioni di cui al precedente punto 3.5.4.

L'occupazione della sede stradale deve essere tale da mantenere liberi, in carreggiata, gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, Vigili del Fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a mt. 3,50, salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.

E' vietata l'installazione di tende nei percorsi porticati e nelle gallerie.

### 3.6.4 DIMENSIONI

L'altezza minima dal suolo dovrà essere superiore a 230 cm e la sua sporgenza massima, misurata nella sua proiezione al suolo non dovrà essere superiore a 350 cm. E' consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una altezza minima di 210 cm.

### 3.6.5 INDICAZIONI PARTICOLARI

Nelle occupazioni poste in prossimità del bordo del marciapiede, o in posizioni che comportino limitazioni della visibilità del traffico veicolare, le eventuali recinzioni dovranno essere trasparenti.

### 3.6.6 SICUREZZA

Le strutture devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata; è da escludere l'utilizzo di fioriere non piantumate.

### 3.6.7 FORMA, MATERIALI E COLORI

Salvo indicazioni specifiche dell'Amministrazione comunale, le strutture dovranno essere costituite da:

- montanti di metallo, con forme tradizionali, di colore grigio micaceo o bianco opaco in armonia con il contesto architettonico e l'arredo urbano pubblico e con le sedie ed i tavoli utilizzati per la somministrazione all'aperto (in legno solo per le aree verdi ed i parchi);
- tessuto: tela, tessuto acrilico per il centro storico, anche PVC per il restante territorio;
- colori: nel centro storico tonalità avorio, nocciola, ruggine in tinta unita o tessuti a righe in bande larghe e passo uguale nei medesimi colori (differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previ accordi con l'Amministrazione comunale).

L'apposizione di scritte pubblicitarie ed insegne è ammessa solo sulle mantovane purché riporti solo il nome e/o il logo dell'esercizio titolare della concessione.

## 3.7 - COPERTURE A DOPPIA FALDA O A FALDE MULTIPLE

### 3.7.1 DEFINIZIONE

Strutture composite con copertura formata da uno o più teli in tessuto o materiali simili, a falde inclinate, provvista di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza, sotto la quale vengono collocati tavoli e sedie per la somministrazione.

La struttura a falda doppia si presenta con due soluzioni:

- con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio;
- con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.

La struttura a falde multiple si presenta, di massima, con due soluzioni:

- a piccoli moduli ripetuti di pianta quadrata, con struttura metallica e/o copertura a piramide;
- a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

### 3.7.2 DIVIETI

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

### 3.7.3 OCCUPAZIONE

Trattandosi di strutture autonome, di norma l'occupazione può essere realizzata in prossimità del bordo del marciapiede, in sede stradale qualora consentito, in viali alberati, nei parchi e nei giardini; solo in casi particolari, da concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale, possono collocarsi rasente ai muri o a parti porticate.

Non sono ammessi collegamenti con il retrostante esercizio che possano essere d'intralcio al passaggio pedonale.

Per occupazioni su marciapiedi o viali alberati:

- la copertura delle tende non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi;
- le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno mt. 0,50 dal tronco;
- la struttura deve essere posta ad una distanza minima di mt. 3,00 misurati a raggio dal tronco degli alberi.

L'occupazione della sede stradale deve essere tale da mantenere liberi, in carreggiata, gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, Vigili del Fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50 salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.

La proiezione al suolo delle tende non deve superare i limiti dell'area in concessione.

E' vietata l'installazione di tali elementi nei percorsi porticati e nelle gallerie e nel centro storico.

Per quanto riguarda gli aspetti dimensionali, distanze, modalità di posa, pubblicità, materiali e colore, valgono le disposizioni per le coperture su disegno.

#### 3.7.4 DIMENSIONI

La superficie massima autorizzabile non potrà eccedere i 40 mq lordi per ogni esercizio.

### **3.8 - STRUTTURE A PADIGLIONE TEMPORANEE CON POSSIBILITÀ DI CHIUSURA STAGIONALE**

#### 3.8.1 DEFINIZIONE

Strutture composite con copertura a falde inclinate, con più punti di appoggio al suolo, che seppure rispondenti ai requisiti della temporaneità possono essere chiuse perimetralmente da superfici rigide e trasparenti da utilizzarsi esclusivamente per la sosta e il consumo.

#### 3.8.2 DIVIETI

E' vietato:

- ogni infissione al suolo e alla parete dell'edificio di pertinenza.
- l'installazione nei percorsi porticati e nelle gallerie;
- l'apposizione di teli laterali o frontali di chiusura.

#### 3.8.3 OCCUPAZIONE

Tali strutture sono di norma da considerarsi come manufatti autonomi da collocarsi ad una distanza minima dall'edificio di pertinenza pari alla larghezza del marciapiede, se esistente, per consentire il passaggio pedonale e/o per non occultare eventuali grate di aerazione presenti sul marciapiede stesso e/o per consentire il mantenimento dei requisiti di aerazione e illuminazione dei locali retrostanti.

Nel caso di presenza di marciapiede sopraelevato di larghezza tale da consentire la coesistenza del manufatto e del percorso pedonale, il manufatto stesso può essere collocato in aderenza alla facciata a condizione che venga comunque garantita una striscia libera di almeno 1,5 metri di larghezza.

In particolare, per quanto riguarda le zone a traffico limitato, sarà possibile l'occupazione dell'intero marciapiede su un lato della strada, purché sia presente e non occupato il marciapiede prospiciente sul lato opposto della stessa, al fine di garantire il transito pedonale in sicurezza.

Nei casi di occupazione di suolo pubblico in slarghi, piazze o in strade pedonalizzate e nei casi in cui sia possibile traslare il marciapiede esistente, può essere consentita la posa del manufatto in aderenza ad un edificio, compatibilmente con le percorrenze pedonali in essere, a condizione che la struttura occupi un tratto omogeneo della facciata e non interessi quindi porzioni di facciate con caratteri architettonico-formali non omogenei e/o allineamenti diversi.

L'occupazione della sede stradale deve essere tale da mantenere liberi, in carreggiata, gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, Vigili del Fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50 salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.

#### 3.8.4 FORMA, MATERIALI E COLORI

Le forme prescritte sono quelle che si ricollegano all'architettura tradizionale delle serre e delle verande con copertura a falde inclinate, a botte o a padiglione. La struttura di chiusura laterale dovrà essere rigida in vetro antisfondamento (è ammesso l'uso di policarbonato trasparente) e metallo, con forme tradizionali di colore grigio micaceo o bianco opaco. Al fine di garantire la percezione visiva del contesto urbano, dovrà avere montanti a sezione contenuta e i pannelli dovranno essere completamente trasparenti per la parte superiore, cioè oltre la quota di 80 cm dal suolo.

Nei parchi e giardini sono consentite anche strutture in legno.

In casi particolari, possono essere presentati progetti innovativi non contemplati nel presente regolamento sia per forma, materiali e colori, a condizione che risultino giustificati dalla particolarità del sito in cui vanno a collocarsi e comunque concordati preventivamente con l'Amministrazione Comunale.

L'apposizione di scritte pubblicitarie ed insegne è ammessa purché riporti solo il nome e/o il logo dell'esercizio titolare della concessione.

Per le coperture:

- nell'ambito del centro storico, tenuto conto del contesto architettonico e dell'edificio di pertinenza, sono obbligatori i seguenti materiali: rame, ferro, vetro; per quanto riguarda il colore sono prescritti il rosso amaranto o l'antracite;
- nelle restanti zone i materiali e colori da utilizzare vanno considerati in rapporto all'edificio di pertinenza e all'ambiente circostante.

#### 3.8.5 REQUISITI IGIENICO SANITARI

##### 3.8.5.1. CONFORMAZIONE E MATERIALI

Poiché il dehors può surrogare esclusivamente la sola funzione della sala di sosta o da pranzo, deve essere dotato dei corrispondenti requisiti di igienicità delle superfici e, in particolare, di pareti e pavimento costruiti in o rivestiti di materiale facilmente lavabile, secondo quanto stabilito nel Regolamento Igienico Sanitario.

##### 3.8.5.2 EVENTUALI ALTRI REQUISITI IGIENICO - SANITARI

Si rimanda alla valutazione di merito dell'Ente competente in sede di rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

#### 3.8.6 SICUREZZA

Dovranno essere ottemperate le norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche.

#### 3.8.7 DIMENSIONI

La superficie massima autorizzabile non potrà eccedere i 40 mq lordi per ogni esercizio.

### **3.9 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

#### 3.9.1 ILLUMINAZIONE

Eventuali corpi illuminanti ad integrazione delle strutture di cui al presente Regolamento, dovranno essere inseriti armonicamente nelle strutture stesse e studiati in modo che l'illuminazione non

disturbi la percezione dell'ambiente circostante, non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti o interferisca con gli impianti semaforici e non arrechi danno ai conducenti di autoveicoli. L'impianto elettrico dovrà essere realizzato a regola d'arte e in conformità con le norme CEI vigenti e al DPR 547/55.

Gli elementi che costituiscono l'impianto dovranno avere forme tradizionali di colore grigio micaceo o bianco opaco in armonia con il contesto architettonico e l'arredo urbano pubblico e con le sedie ed i tavoli utilizzati per la somministrazione all'aperto.

Lanterne ed appliques possono essere installate ai lati delle vetrine solo in presenza di marciapiedi e dovranno avere una altezza minima dal suolo di 220 cm e non sporgere oltre mt. 0,40 dalla facciata.

I faretti a parete dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, di uguale foggia rispetto alle luci esistenti sulla facciata dell'immobile di pertinenza e dovranno essere posizionati al di sopra delle vetrine in numero non superiore a 2 per vetrina e non dovranno sporgere oltre mt. 0,20 dalla facciata.

Sono fatte salve le prescrizioni dal Piano del Decoro Urbano, ove applicabile.

### 3.9.2 RISCALDAMENTO

Per il riscaldamento invernale possono essere utilizzati irradiator di calore alimentati con combustibile gassoso con bombole di capacità non superiore a 15 kg in spazi aperti e ben areati (portici o comunque spazi in cui la superficie verticale aperta sia superiore alla superficie di pavimento coperta), oppure lampade alogene o similari.

Tali impianti dovranno essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto e dovranno essere collocati in maniera da non costituire intralcio o pericolo per gli utenti.

Gli elementi che costituiscono l'impianto dovranno avere forme tradizionali di colore grigio micaceo o bianco opaco.

Sono fatte salve le prescrizioni dal Piano del Decoro Urbano, ove applicabile.

### 3.9.3 ATTREZZATURE PER SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE

E' consentita – unicamente in occasione di manifestazioni organizzate o autorizzate dall'amministrazione comunale – l'installazione di attrezzature atte alla preparazione e alla somministrazione di bevande, purché all'interno degli spazi concessionati.

Resta comunque in carico al concessionario il rispetto delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza.